

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 20/09/2024 n. 1125

Settore IV

4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.1 - UO Valutazioni Ambientali

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 19 D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. ART. - 4 L.R. 11/2019 (SCREENING) - COMUNE DI CASTELFIDARDO - MODIFICA IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (D15 / R13). PROPONENTE: BRAVI SRL. ESCLUSIONE DEL PROGETTO DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che il 12.02.2024, protocollo provinciale n. 5461 del 13.02.2024, è pervenuta a questa Area da parte della società Bravi srl (d'ora in poi Proponente), P.IVA 01551990425 e sede legale in Via della Stazione n. 50/A - 60022 Castelfidardo, istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (*Screening*) ai sensi degli artt. 19 del d.lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", e 4 della l.r. n. 11/2019 "*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)*", avente ad oggetto **Modifica di un impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (D15 / R13 / R12 / D13)**, nel comune di Castelfidardo; istanza corredata, a norma di legge, della documentazione concernente il progetto *de quo* dello Studio Preliminare Ambientale, nonché della ricevuta dell'avvenuto versamento delle spese istruttorie;

PRESO ATTO che:

– il progetto di cui al presente procedimento ha ad oggetto, secondo modalità e caratteristiche meglio evidenziate nell'Istruttoria Tecnica, parte integrante del presente provvedimento (*Allegato 1*), la modifica di un impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Castelfidardo, ricadente nella tipologia di cui alla L.R. 11/2019 Allegato B2 punto 7 lettera n) "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi*,

mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del Dlgs 152/2006";

- il Proponente intende inserire l'attività di trattamento D13 – Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12, per il rifiuto pericoloso EER 17.06.03* - Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose;

- il lotto su cui è situata l'azienda è contraddistinto al catasto terreni del Comune di Castelfidardo al Foglio n° 1, Mapp. n° 51 e alla Sezione 293110 (Castelfidardo) della Carta Tecnica Regionale (Allegato 1 – Tav. 2);

DATO ATTO conseguentemente che:

- a seguito della verifica della documentazione pervenuta, in data 06.03.2024 si è proceduto alla pubblicazione prevista dal comma 2 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 nel sito *internet* di questa Amministrazione;

- con nota prot. n. 8567 di pari data, inviata altresì ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), si è proceduto alla comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 provvedendo a:

- illustrare al Proponente l'*iter* procedimentale previsto dal citato art. 19 del d.lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 4 della l.r. 11/2019;

- informarlo dell'avvenuta pubblicazione del progetto in oggetto sul sito *internet* provinciale;

- comunicare l'avvio della procedura di *Screening*, prevedendone la conclusione, secondo quanto previsto dal comma 6 del citato articolo 19, per il 20.05.2024;

- richiedere all'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (A.R.P.A.M.) e all'AST – Azienda Sanitaria Territoriale, territorialmente competenti, gli apporti istruttori in merito al progetto *de quo*, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 della l.r. 11/2019;

VISTI in tal senso i seguenti contributi istruttori, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*):

- AST prot. n. 60511 del 27.03.2024, ns. prot. n. 11071 di pari data;

- A.R.P.A.M. prot. n. 11437 del 09.04.2024, ns. prot. n. 12696 di pari data;

DATO ATTO che, richiamato il comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, a norma del quale “...l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di Via. **In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti...**” con nota prot. n. 17152 del 16.05.2024 si è provveduto a richiedere al Proponente documentazione integrativa relativa all'intervento in oggetto, comprensiva di riscontro a quanto evidenziato nei contributi istruttori

dell'A.R.P.A.M. e dell'AST precedentemente citati, nel termine ultimo di dieci giorni, pena il respingimento dell'istanza e contestuale archiviazione del procedimento;

ESAMINATA la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente il 24.05.2024 (ns. prot. n. 18266 di pari data), su cui si è provveduto a richiedere all'A.R.P.A.M. e all'AST gli apporti istruttori definitivi di competenza (nota prot. n. 18642 del 27.05.2024);

PRESO ATTO in tal senso dei seguenti contributi istruttori definitivi, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*):

- AST prot. n. 100282 del 30.05.2024, ns. prot. n. 19150 di pari data;
- A.R.P.A.M. prot. n. 21525 del 28.06.2024, assunto al ns. prot. n. 23948 di pari data;

TENUTO CONTO dei chiarimenti di cui alla comunicazione del Proponente del 17.07.2024 assunta al ns. prot. n. 26443 di pari data;

VISTE altresì le condizioni ambientali proposte dal Proponente e di cui si dà conto nell'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*);

DATO ATTO:

- dell'istruttoria tecnica effettuata sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'Allegato C alla l.r. 11/2019;
- che, per le motivazioni riportate nella stessa Istruttoria Tecnica, redatta all'esito del presente procedimento e parte integrante del presente atto (*Allegato 1*), compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'Allegato V al d.lgs. 152/2006 "*Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19*", gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTI E RICHIAMATI:

- il d.lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*";
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), che ha apportato delle modifiche al succitato d.lgs. 152/2006;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108;
- la l.r. 11/2019 del 09.05.2019 "*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)*", pubblicata nel BUR Marche n. 39 del 16.05.2019;

– le *“Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11”*, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 36 del 22.01.2024 e pubblicate sul BUR Marche n. 10 del 02.02.2024;

– l'art. 3 comma 2 della legge regionale citata, ai sensi del quale *“la Provincia è l'autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 che ricadono interamente nel proprio territorio”*;

– l'Allegato B2 alla l.r. 11/2019, punto 7 lettera n) *impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006*;

– il comma 5 dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006, secondo cui *“L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi”*;

– il successivo comma 6, che recita: *“L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, Omissis”*;

VISTI inoltre:

– il comma 7 del citato art. 19 del d.lgs. 152/2006, che recita: *“Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda e, ove richiesto dal proponente ... specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.”*;

– l'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 11/2019, ai sensi del quale, *“Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e del provvedimento di VIA, le autorità competenti di cui all'articolo 3 si avvalgono del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), e dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR – oggi Azienda Sanitaria Territoriale - AST), sulla base di appositi protocolli di intesa.”*;

– l'art. 9, comma 1, della l.r. 11/2019: *“Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità a VIA - OMISSIS - sono definiti nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento. OMISSIS - Resta ferma la soglia minima di cinquecento euro.”*;

– il successivo comma 4, che recita *“I proventi - OMISSIS - sono destinati:*

a) *per i quattro quinti all'autorità competente - OMISSIS;*

b) *per un quinto all'ARPAM, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'art. 8.;*

- il disposto dell'art. 11 della l.r. 11/2019, che prevede la pubblicazione integrale del presente atto sui siti *web* di questa Autorità competente e dei Comuni interessati, con l'indicazione della sede dove si può prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni;

- l'Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/2006 *"Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19"*;

- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29.04.2016 dello scrivente Settore ad oggetto: *"Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale"*;

- il *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente"*, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 43 del 30.03.2023;

- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 46 del 06.04.2023 con il quale è stato affidato all'Arch. Sergio Bugatti, dipendente della Provincia di Ancona con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e titolare di incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio, l'incarico di Dirigente Tecnico ex art. 110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023 fino alla conclusione del mandato del Presidente;

- la Determinazione Dirigenziale del Settore IV n. 820 del 23.06.2023 ad oggetto: *"Dott.ssa Raffaella Romagna Settore IV, Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali. Conferimento di titolarità di Elevata Qualificazione per il periodo 01/07/2023 - 30/06/2024 - Delega di funzioni."* e la successiva Determinazione Dirigenziale n. 743 del 21.06.2024, ad oggetto *"Elevate Qualificazioni - proroga dal 01/07/2024 al 30.06.2025 degli incarichi e delle deleghe di funzioni già attribuiti con precedenti proprie determinazioni."*;

ACCERTATO l'assolvimento degli oneri di bollo da parte del Proponente - marca da bollo da 16 €, codice identificativo: 01230336237170;

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015, e modificato con gli atti n. 2 del 28.04.2017, n. 4 del 20.12.2022 e, da ultimo, n. 2 del 16.01.2024;

DATO ATTO che:

- l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147*bis* del d.lgs. 267/2000;

– ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di **escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale**, per le motivazioni riportate in premessa, **disponendo il rispetto delle condizioni ambientali** contenute nell'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*), che qui si intendono integralmente richiamate, l'intervento avente ad oggetto **Modifica di un impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi (D15 / R13 / R12 / D13)**, nel comune di Castelfidardo, su un'area contraddistinta al catasto terreni al Foglio n° 1, Mapp. n° 51 e alla Sezione 293110 (Castelfidardo) della Carta Tecnica Regionale (*Allegato 1 – Tav. 2*), a seguito di istanza presentata dalla società Bravi srl, P.IVA 01551990425 e sede legale in Via della Stazione n. 50/A - 60022 Castelfidardo, il 12.02.2024, protocollo provinciale n. 5461 del 13.02.2024, così come integrata nel corso del presente procedimento.
- II. Di trasmettere il presente atto al Proponente, società Bravi srl, P.IVA 01551990425 e sede legale in Via della Stazione n. 50/A - 60022 Castelfidardo (AN).
- III. Di provvedere alla pubblicazione in versione integrale nel sito *web* della Provincia di Ancona dell'esito della presente procedura di Verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della l.r. 11/2019.
- IV. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Castelfidardo, invitandolo alla pubblicazione dello stesso nel proprio sito istituzionale, come previsto dal succitato art. 11, comma 1, agli SCA – Soggetti competenti ambientali- coinvolti nel procedimento.
- V. Di informare che presso la sede della Autorità competente è possibile prendere visione della documentazione oggetto della istruttoria e delle relative valutazioni.
- VI. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

- IX.** Di dare atto che il responsabile del procedimento, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, è la sottoscritta Dott.ssa Raffaella Romagna, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.
- X.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

Ancona, 20/09/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Classificazione 11.07.05
Fascicolo 2024/637